

Allegato A

PATTI E CONDIZIONI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E/O DISABILI – PERIODO 01.02.2026 – 31.01.2027

ART. 1 OGGETTO

Il presente “Foglio Patti e Condizioni” ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare svolto da una figura di adeguata formazione ed esperienza a favore dei cittadini del Comune di Faloppio che ne necessitano per situazione sociosanitaria ed economica, individuati dal Servizio Sociale Comunale.

ART. 2 DURATA

La durata dell’affidamento è fissata dal 01 febbraio 2026 al 31 gennaio 2027.

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il servizio, oggetto della presente lettera, s’inserisce nella rete dei servizi volti alla cittadinanza. La stazione appaltante chiede il reperimento di una figura in grado di dare supporto ed aiuto ai cittadini che necessitano di assistenza per il soddisfacimento dei loro bisogni essenziali garantendo agli stessi autonomia di vita presso il proprio domicilio.

Gli interventi principali sono i seguenti:

- Interventi diretti alla persona: igiene personale, vestizione, assunzione pasti, mobilitazione delle persone costrette a letto, pratiche varie e altre necessità (pagamento bollette, ecc.) verifica condizioni di salute complessive;
- Interventi diretti all’ambiente sociale: favorire i rapporti dell’utente con i parenti, i vicini e in genere l’ambiente in cui vive, opera di intermediazione tra l’utente e le strutture sanitarie e amministrative locali, occasionali accompagnamenti per spesa, visite;
- Cura dell’ambiente. L’intervento di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni integrate che, a seconda dei casi, potranno essere richieste singolarmente o in abbinamento, in relazione alle esigenze del singolo utente/nucleo familiare.

Le prestazioni dovranno rispettare il grado di autonomia dell’utente, nonché stimolare al massimo l’attivazione e la partecipazione dello stesso.

L’erogazione del servizio avviene su indicazione del servizio sociale comunale cui compete l’accertamento dell’esistenza di un bisogno socio-assistenziale derivante dalla difficoltà fisica e/o psicologica di prevedere autonomamente a sé stessi.

Il bisogno socio-assistenziale si configura come l’insieme di una serie di elementi relativi a situazioni di disagio, solitudine, abbandono, condizione sanitaria problematica, situazione abitativa inadeguata, presenza di una insufficiente rete di sostegno (familiari, vicini, amici, volontari).

Il servizio sociale comunale definisce:

- le prestazioni da fornire;
- il numero delle ore d'intervento;
- la durata del servizio nell'ambito di un piano di trattamento personalizzato;
- la verifica periodica dell'andamento dei programmi d'intervento personalizzato;
- le modalità delle riunioni con gli operatori addetti al servizio e con gli utenti e/o familiari e parenti medesimi.

Il servizio dovrà essere erogato dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.00 alle 19.00. Non è assicurato il servizio nelle giornate di domenica e nelle festività. Media utenti anno 2025 n. 6, per un totale di 1100 ore annuali.

Al fine di documentare giornalmente il servizio effettuato, l'affidatario concorderà con l'ufficio settore servizi al cittadino l'utilizzo di un sistema di fogli presenza per ciascun operatore con la descrizione del tipo di servizio reso per ogni utente, l'orario di servizio e le ore complessive effettuate. I fogli presenza dovranno essere sottoscritti dall'operatore e infine trasmessi al Responsabile del Servizio dell'ente appaltante per le necessarie verifiche unitamente alle fatture mensili di spesa. Il servizio sociale comunale congiuntamente agli operatori addetti stilerà il programma di intervento settimanale.

ART.4 COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore si impegna a:

- garantire la continuità, per quanto possibile, del personale in servizio su ogni intervento per l'intera durata dell'affidamento;
- garantire il possesso, da parte degli operatori, di idonea professionalità. Il personale deve avere un comportamento adeguato che tenga conto delle condizioni degli utenti;
- mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs nr 196/2003.

ART. 5 PERSONALE

Per l'adempimento delle prestazioni oggetto del servizio dovrà essere impiegato personale con comprovata esperienza nella conduzione di tali attività. L'affidataria dovrà osservare – ai sensi di quanto indicato all'art. 11 del D.Lgs n. 36/2023 - nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. Nella formulazione dell'offerta l'affidataria deve garantire i minimi tabellari ai lavoratori assunti. Il personale incaricato dovrà avere un'età non inferiore ai 18 anni. Il Comune di Faloppio non ha alcun obbligo nei confronti degli operatori e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare ad altri. È fatto obbligo per la ditta appaltatrice e spetta esclusivamente ad essa, senza alcun onere presente e futuro per il Comune, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di

inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà essere risolto, con l'esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della ditta appaltatrice e fatta salva la possibilità per il Comune di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti. L'aggiudicatario dovrà garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che a giudizio concorde delle parti dovesse risultare inadeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste. La ditta si impegna a sostituire l'operatore di cui per dimostrabili e palesi motivazioni si ritenesse inadeguato l'operato. Dal contratto non potrà derivare alcun obbligo del Comune verso il personale impiegato dalla ditta appaltatrice restando esclusa l'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d'opera con il Comune. Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e riservatezza dell'utente, della tutela del segreto professionale.

Art. 6

DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 7

VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione

dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 9 RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 10 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFJINY, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'operatore economico.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del **servizio**. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 11

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Art. 12

ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 29.01.2024, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Faloppio).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 13

FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Como.

Art. 14

PROCEDURA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per l'espletamento della presente procedura viene utilizzato il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel". La documentazione e l'offerta devono essere redatte e trasmesse al Comune di FALOPPIO secondo le modalità descritte nella richiesta d'offerta.

Art. 15

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023. La presente acquisizione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi degli artt. 1456 e 1360 del c.c., in caso negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Faloppio, 13.01.2026